



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice,

letta l'istanza di correzione di errore materiale del provvedimento di seguito descritto, depositata in data 21.11.2025,

rilevata la fondatezza della istanza in esame,

visti gli artt. 287 ss. c.p.c.,

DISPONE

Che nella ordinanza di vendita emessa in data 19.11.2025

- laddove è scritto “Esaminato il fascicolo dell’esecuzione e constatato che debbono essere vendute le quote sociali di Homes International s.r.l. pignorate in danno di *** del valore nominale di € 20.000,00 e pari al 100% del capitale” deve invece intendersi “Esaminato il fascicolo dell’esecuzione e constatato che debbono essere vendute le quote sociali di Homes International s.r.l. pignorate in danno di *** del valore nominale di € 20.000,00 (di cui € 10.000,00 versati) e pari al 20% del capitale”
- laddove è scritto “Il commissionario procederà alla vendita delle quote di *** per un prezzo complessivo pari a €58.403,50” deve invece intendersi “Il commissionario procederà alla vendita delle quote di *** un prezzo complessivo pari a €20.000,00”.

Fermo il resto del provvedimento.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale del provvedimento corretto e per la sua comunicazione.

Roma, 03/12/2025.

Il Giudice dell’esecuzione

(Dott.ssa Cristina Liverani)